



Carta dei Diritti del Cittadino Allergico e Asmatico

La Carta dei Diritti del Cittadino Allergico e Asmatico è stata adottata dall'Assemblea Generale di FEDERASMA il 13 giugno 1996 a Castellammare di Stabia (NA) ed è stata recepita dal Movimento Federativo Democratico (oggi Cittadinanzattiva).

La Carta si ispira al Protocollo Nazionale sul Servizio Sanitario per le nuove carte dei diritti dei cittadini, approvato il 14 giugno 1995 dal Congresso Nazionale permanente del MFD, su proposta del Tribunale per i Diritti del Malato in occasione della XV Giornata Nazionale dei Diritti del Malato.

1. Il diritto di ogni cittadino a godere del massimo livello di salute possibile, intendendo quest'ultima come bene comunitario meritevole di adeguati interventi dello Stato in tutte le sue articolazioni.
2. Il diritto degli allergici e degli asmatici affinché la loro affezione sia riconosciuta come malattia sociale.
3. Il diritto degli allergici e degli asmatici ad essere particolarmente tutelati negli ambienti di vita, di scuola e di lavoro che presentino nuovi e rilevanti fattori di rischio.
4. Il diritto degli allergici e degli asmatici alla risoluzione di problemi sociali, umani, economici ed ambientali di pertinenza degli enti locali e sanitari.
5. Il diritto dei bambini allergici ed asmatici di crescere in modo sano e "normale" sul piano fisico, morale, intellettuale, spirituale e sociale.
6. Il diritto per i bambini allergici ed asmatici affinché la famiglia, la scuola e la collettività creino condizioni favorevoli e speciali protezioni e facilitazioni per combattere nuove forme di emarginazione sociale.
7. Il diritto per gli scolari e gli studenti allergici ed asmatici a vedere realizzate tutte le iniziative tese alla soluzione delle problematiche sociali, psicologiche, ambientali, didattiche e pedagogiche legate alla loro malattia ed alle sue manifestazioni.
8. Il diritto dei lavoratori allergici ed asmatici affinché gli ambienti di lavoro diventino a misura di uomo, abolendo e/o riducendo anche specifici fattori di rischio noti o presunti, con particolare riguardo a quelli che apparentemente innocui risultino per loro dannosi.
9. Il diritto dei lavoratori allergici ed asmatici ad usufruire di un particolare istituto di mobilità orizzontale, in presenza di rischi certi, ovvero di rischi ad eziologia sconosciuta ma di effetto noto.
10. Il diritto dei lavoratori affetti da patologia allergica o asmatica di natura professionale a vedere riconosciuta da parte degli istituti assicurativi tale patologia come manifestazione legata all'attività lavorativa.